

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino           Presidente  
dott. Stefano Cardinali           Giudice  
dott. Francesco Remo Scerrato   Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 37056, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 28 dicembre 2015 e vertente

TRA

CAVA Mauro, elettivamente domiciliato ad Aprilia, via Campotosto n° 4, presso lo studio dell'avv.to Nicola Di Stefano, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

E

DELTASUD SRL – in liquidazione, in persona del curatore speciale avv.to Giuseppe Raguso, elettivamente domiciliata a Roma, via Muzio Clementi n° 9, presso lo studio del medesimo avv.to Giuseppe Raguso, che la rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.,

E



MALAGNINI Tito, elettivamente domiciliato a Roma, via Nizza n° 53, presso lo studio dell'avv.to Federico Pernazza, rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Giorgio Marinelli, in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

CONVENUTI

E

DELTASUD SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore Malagnini Tito,

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: impugnazione di deliberazione assembleare ed azione di responsabilità.

CONCLUSIONI:

**per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c. del 28/12/2015):** "... si riporta alle conclusioni come articolate nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. ...(' ... in via principale: accertare e dichiarare la nullità assoluta della delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 datata 11 luglio 2013 per violazione dell'art. 2423 cod. civ., letto in combinato disposto con l'art. 2479 ter, comma 3, cod. civ. e gli artt. 1418 e ss. cod. civ., nonché per violazione dell'obbligo di informazione al socio ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3, cod. civ., letto in combinato disposto con gli artt. 1418 e ss. cod. civ. Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità assoluta di tutte le delibere sociali causalmente fondate su quella appena menzionata, a partire da quella datata 5 agosto 2013 che, sulla base di una perdita di esercizio inesistente, ha disposto lo scioglimento e messa in liquidazione della società; sempre in via principale, condannare il sig. Tito Malagnini, previo accertamento dei gravi inadempimenti commessi dall'amministratore unico agli obblighi specifici sopra individuati ed al generale obbligo di diligenza, a risarcire la Deltasud s.r.l. del danno patrimoniale dalla stessa patito, per le causali di cui all'atto di citazione ed alla presente memoria difensiva, pari ad almeno Euro 327.530,62 -ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della espletanda istruzione probatoria- sul quale andrà calcolata, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria fino al giorno di emanazione della sentenza, unitamente agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al soddisfo ...; sempre in via principale, condannare la Deltasud S.r.l. ed il sig. Tito Malagnini, in via solidale fra loro per l'intero e/o alternativamente tra loro e/o



ciascuno per le ragioni di competenza, per le causali di cui all'atto di citazione e alla presente memoria difensiva, al pagamento a favore di Mauro Cava, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da quest'ultimo patito ovvero al diverso titolo che verrà ritenuto di giustizia, della somma pari ad almeno Euro 163.765,31 (calcolata sulla partecipazione del 50% in Deltasud) o, in via subordinata, della somma pari ad almeno Euro 114.635,72 (calcolata sulla partecipazione del 35% in Deltasud) o, in via subordinata, della somma pari ad almeno Euro 65.506,12, (calcolata sulla partecipazione del 20% in Deltasud); o comunque, della somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruzione probatoria, sulla quale andrà calcolato, trattandosi di debiti di valore, la rivalutazione monetaria fino al giorno di emanazione della sentenza, unitamente agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al soddisfo; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da stabilirsi anche ai sensi dell'art. 2476, quarto comma, cod. civ.. Inoltre, si chiede il rigetto delle conclusioni formulate dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esplicitati nel presente atto, oltre che nel precedente scritto difensivo. ...')...";

**per la convenuta società in persona del curatore speciale (verbale dell'udienza di p.c. del 28/12/2015):** "... conclude come da comparsa di risposta ('... in via preliminare, accertata la valenza della clausola compromissoria, dichiarare il difetto di competenza dell'adito Tribunale in luogo di quella del Collegio Arbitrale; nel merito, ed ove superata tale eccezione, rigettare la domanda attrice, allo stato non provata; ...') come integrate negli scritti successivi sia nel merito che in via istruttoria ...";

**per il convenuto Malagnini (verbale dell'udienza di p.c. del 28/12/2015):** " ... conclude come da comparsa di risposta ... ('Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare, secondo la seguente gradazione: preliminarmente, in accoglimento della eccezione sub 2) (sussistenza della clausola compromissoria), accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea quantomeno per l'azione di responsabilità sociale e diretta; comunque, rigettare le



domande dell'attore perché infondate in fatto e in diritto. ... Con vittoria di spese e compensi professionali di lite')..., come integrate negli scritti successivi sia nel merito che in via istruttoria ...”.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Deltasud Srl in liquidazione, in persona del liquidatore, ed al convenuto Malagnini Tito, attuale liquidatore della società e precedente amministratore unico della stessa, l'attore Cava Mauro, premesso che in data 3/4/2002 aveva costituito la predetta società con il convenuto Malagnini, intestatario dell'80% del capitale sociale ed amministratore unico, e che l'attività sociale riguardava la prestazione di servizi, allegava che mentre egli attore, assunto come dipendente dalla società, aveva le qualifiche e competenze tecniche necessarie per l'esecuzione dei lavori rientranti nell'oggetto sociale, il convenuto Malagnini aveva le risorse economiche necessarie per far fronte alle spese di avvio dell'attività; che il reciproco impegno alla costituzione della società derivava dalla scrittura privata sottoscritta il 15/3/2002, con la quale le parti avevano inteso regolamentare fra loro il processo di avvio della costituenda società e i rapporti all'interno della stessa, il tutto come meglio indicato in citazione e nel richiamato patto parasociale; che il Malagnini, forte della posizione dominante all'interno della società, non aveva rispettato gli impegni contrattualmente assunti nella scrittura privata, con conseguenti ingenti danni patrimoniali subiti non solo da esso attore, ma anche dalla società e dai terzi creditori, come dettagliatamente indicato in citazione; che, fatta eccezione per i primi anni, durante i quali la società aveva registrato oggettive difficoltà nel reperire incarichi sul mercato, già ad inizio 2005 la società era riuscita ad eseguire diversi lavori, alcuni anche per importi elevati, e a conseguire numerosi ricavi; che, nonostante ciò, il bilancio del 2005 si era chiuso con una perdita di 815,00 euro, di cui poi si era avuta spiegazione alla luce delle gravi anomalie gestorie, accertate in occasione dei controlli contabili eseguiti da un proprio tecnico contabile; che la situazione tra i due soci, già di per sé difficile, era degenerata verso la metà del 2010, allorquando egli attore aveva manifestato al Malagnini il proprio disappunto per la dissennata gestione dell'azienda, che appariva totalmente



spregiudicata ed ingiustificata, senza alcuna prospettiva reddituale, nonostante la società fosse attiva ed operativa sul mercato; che il convenuto, anziché porre fine all'uso illecito della carta di credito aziendale e cambiare radicalmente il modo di gestire la società, a partire già dal secondo semestre del 2010, come emerso dai successivi riscontri contabili, aveva avviato un processo di progressivo indebitamento patrimoniale della società, poi posta in liquidazione nel 2012; che infatti il convenuto, non solo aveva continuato ad aumentare in maniera esponenziale i costi a carico della società, ma non provvedeva neanche ad incassare le fatture già emesse e ad emettere fatture per crediti certi, liquidi ed esigibili; che questo modo negligente ed irresponsabile di gestire la società aveva non solo provocato lo svuotamento delle casse sociali, ma aveva inevitabilmente generato gravi perdite di bilancio; che poi in data 5/4/2011 il Malagnini, insieme ad altri soci, aveva costituito la Gigant Sistemi Srl, con oggetto sociale identico a quello della Deltasud Srl, nella quale, oltre ad essere socio, era anche amministratore unico; che la sede legale ed operativa della nuova società era stata fissata ad Albano Laziale (RM), Località Cecchina, Via dei Garofani n. 12, nello stesso luogo e nello stesso locale commerciale ove operava la Deltasud Srl fin dal 2009; che si era venuta a creare una evidente situazione di conflitto di interessi del Malagnini all'interno della Deltasud Srl e fra le due società, anche in considerazione del fatto che la nuova società era 'nata' per fare concorrenza alla Deltasud Srl, operando nello stesso settore merceologico e persino nello stesso ambito territoriale; che a maggio del 2011 ad esso attore non erano stati più corrisposti gli stipendi, benché fosse ancora alle dipendenze della Deltasud Srl e quest'ultima continuasse regolarmente ad operare ed avesse perfino aumentato il proprio fatturato rispetto al passato; che nel dicembre 2011 il Malagnini aveva inoltre deciso di costituire il Consorzio 'Progress', di cui aveva assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione; che detto Consorzio, di cui facevano parte la Deltasud Srl e la Gigant Sistemi Srl, aveva sede legale ed operativa sempre ad Albano Laziale, Località Cecchina, Via dei Garofani n. 12, nello stesso luogo e nello stesso locale commerciale, ove operavano la Deltasud Srl e la Gigant Sistemi Srl, il tutto con evidente situazione di conflitto di interessi in capo al Malagnini; che



al riguardo, a fronte di un progressivo aumento delle perdite per la Deltasud Srl, si registrava un aumento dei ricavi da parte della Gigant Servizi Srl; che verso la fine del 2012-inizi del 2013 era iniziata l'opera di disgregazione della Deltasud Srl; che invero con lettera dell'11/3/2013 era stata comunicata ad esso attore la risoluzione del contratto di lavoro con decorrenza dal 31/5/2013, senza peraltro la corresponsione degli stipendi arretrati (a partire dalla busta paga di aprile 2012) e delle indennità di fine rapporto ed il versamento dei relativi contributi previdenziali, il tutto asseritamente per la necessità di provvedere alla riduzione del personale per imminente cessazione dell'attività; che in data 11/7/2013 si era riunita, presso la sede sociale della Deltasud Srl, l'assemblea ordinaria per l'esame e la discussione del bilancio relativo all'esercizio 2012, cui non aveva potuto partecipare esso attore, in quanto l'avviso di convocazione gli era stato comunicato solamente in data 12/7/2013; che, nonostante ciò, il bilancio, riportante una rilevante perdita, che peraltro, come emerso successivamente, era stata colpevolmente ed artatamente prodotta dal Malagnini, quale socio di maggioranza ed amministratore unico, era stato egualmente approvato grazie al voto favorevole del predetto Malagnini, il quale in assemblea aveva illustrato i motivi (la forte crisi economica e finanziaria dell'intera economia nazionale ed in particolare del settore di sbocco dell'azienda) che avevano condizionato il risultato dell'esercizio chiuso il 31/12/2012; che in tale occasione il convenuto aveva evidenziato la necessità di procedere a forme di finanziamento da parte dei soci ovvero alla messa in liquidazione della società e successivo scioglimento; che dopo la suddetta deliberazione era iniziato uno scambio epistolare, senza peraltro esito positivo, con il convenuto sia per rivendicare le prestazioni dovute e sia per evidenziare la nullità della deliberazione in questione per mancata regolare convocazione; che per tutta risposta in data 5/8/2013 si era riunita, presso lo studio del notaio Alex Gamberale, l'assemblea straordinaria dei soci per l'adozione di "provvedimenti e deliberazioni inerenti e conseguenti alla perdita di esercizio precedente e corrente" e, con il voto favorevole del socio di maggioranza Malagnini, era stato deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della Deltasud Srl; che, nonostante la mancata disponibilità dell'intera documentazione contabile della



società, relativa all'esercizio sociale 2012, era stato possibile al proprio consulente individuare numerosissime e gravissime anomalie gestorie, poste in essere dall'amministratore unico già nell'esercizio sociale del 2012, così gravi da evidenziare una marcata discrepanza tra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Deltasud Srl, apparentemente risultante dal bilancio di esercizio approvato l'11/7/2013, e la situazione effettiva della medesima società, quale sarebbe emersa se il bilancio fosse stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza espressamente sanciti dagli artt. 2423 e ss. c.c.; che in particolare, se non vi fossero state le riscontrate difformità, l'esercizio del 2012 si sarebbe chiuso addirittura con un risultato economico positivo di almeno 16.864,00 euro, in luogo della perdita di esercizio per 80.026,00 euro, risultante dal bilancio approvato, ed un patrimonio netto, anch'esso positivo, di almeno 37.469,00 euro, in luogo di quello negativo risultante dal predetto bilancio 2012; che l'aver chiuso il bilancio di esercizio al 31/12/2012 con una perdita (inesistente) di 80.026,00 euro dimostrava l'assoluta incapacità gestionale del Malagnini ovvero la volontà (illecita) di costui di voler mettere in liquidazione la Deltasud Srl, come poi avvenuto, benché quest'ultima fosse patrimonialmente ed economicamente in attivo e continuasse ad operare e persino a crescere sul mercato; che in tal modo il convenuto si era reso gravemente inadempiente agli obblighi di correttezza e diligenza nello svolgimento dell'attività gestoria, nonché agli obblighi di tutela e conservazione del patrimonio sociale, con conseguenti ingenti danni patrimoniali causati alla società ed al socio di minoranza; che pertanto andava dichiarata la nullità della delibera di approvazione del bilancio dell'11/7/2013, con conseguente nullità di tutte le delibere su di essa fondate, ivi in particolare quella del 5/8/2013 di scioglimento e messa in liquidazione della società, e ciò sia per vizi procedurali (difetto assoluto di informazione) che per vizi sostanziali (violazione delle norme sul bilancio ex artt. 2423 e ss c.c.); che inoltre andava dichiarata la responsabilità per mala gestio dell'amministratore unico, con condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni causati alla Deltasud Srl ed esso attore, il tutto come meglio indicato in citazione. Tanto premesso, l'attore concludeva come in epigrafe riportato.



Si costituiva in giudizio il convenuto Malagnini Tito in proprio, il quale instava per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Con memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. il predetto convenuto, nel rinnovare “ ... le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta ..., sulla base delle predette precisazioni, in via subordinata rispetto all'eventuale accoglimento anche parziale della domanda attorea, ...(eccepiva)... in compensazione credito per il compenso maturato dal Malagnini per aver svolto l'attività di amministratore della società Deltasud ed il rimborso della spese sostenute per tale attività. ...”.

Nessuno si costituiva per la Deltasud Srl in liquidazione, in persona del liquidatore Malagnini Tito.

All'udienza di prima comparizione del 22/12/2014, constatato che la domanda attorea riguardava tanto l'impugnazione del bilancio quanto l'azione di responsabilità ex art. 2476, 3° comma, c.c., proposta dal socio Cava Mauro e constatato che la Deltasud Srl in liquidazione era rappresentata dal liquidatore Malagnini Tito, già amministratore della stessa, era stata dichiarata la contumacia della società in liquidazione quanto alla domanda sull'impugnazione del bilancio, mentre era stato disposto che l'attore attivasse la procedura per la nomina di un curatore speciale in ordine alla domanda di responsabilità dell'amministratore ex art. 2476, 3° comma, c.c., giudizio in cui la società era litisconsorte necessario e vi era una evidente situazione di conflitto di interessi.

Alla successiva udienza dell'11/5/2015 si costituiva in giudizio la Deltasud Srl in liquidazione, in persona del nominato curatore speciale, la quale concludeva come in epigrafe riportato.

La causa era istruita solo documentalmente ed era rinviata, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 12/12/2016 per precisazione delle conclusioni.

Con decreto 7/12/2015 l'udienza di precisazione delle conclusioni, al pari di quella di altre cinque cause, era anticipata all'udienza del 28/12/2015, nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per



il deposito delle comparse conclusionale (60 giorni) e delle memorie di replica (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 17/3/2016.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Stante la duplicità di domande, correttamente risulta citata in giudizio la Deltasud Srl in liquidazione, in persona del liquidatore Malagnini Tito, (per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e deliberazioni connesse) e la Deltasud Srl in liquidazione, in persona del nominato curatore speciale, (per l'azione sociale di responsabilità). Del pari risulta correttamente citato in proprio il Malagnini, attuale liquidatore della società, per la pretesa sua responsabilità personale quale amministratore della Deltasud Srl per i danni patrimoniali asseritamente causati alla società ed al socio, odierno attore.

Va dichiarata la contumacia della convenuta Deltasud Srl in liquidazione, in persona del liquidatore Malagnini Tito, non costituitasi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in data 4/6/2014 (cfr. cartolina avviso di ricevimento, con firma per ricezione presso l'ufficio postale): si fa presente che il convenuto Malagnini, attuale liquidatore della società (cfr. visura CCIAA), si è costituito in giudizio in proprio e non nella qualifica.

Tutte le eccezioni preliminari (eccezione di compensazione e di prescrizione) e pregiudiziali (devoluzione in arbitri per clausola arbitrale) sono inammissibili, in quanto tanto il Malagnini quanto la Deltasud Srl in liquidazione, in persona del curatore speciale, si sono costituiti tardivamente: il Malagnini il giorno dell'udienza di prima comparizione del 22/12/2014, mentre la società l'11/5/2015; inoltre la Deltasud Srl in liquidazione, in persona del liquidatore, è rimasta -come detto- contumace.

Trattandosi di eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio, la tardiva costituzione in giudizio comporta l'inammissibilità delle sollevate eccezioni.

Per mera completezza si ribadisce, ad ogni buon conto, l'adesione all'orientamento che esclude la devoluzione ad arbitri delle domande di impugnazione delle deliberazioni di approvazione dei bilanci di esercizio.

Essendo state proposte due distinte domande, appare necessario iniziare dalla



domanda di impugnazione della deliberazione dell'11/7/2013 di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012 e delle deliberazioni connesse e consequenziali, ivi compresa in particolare quella del 5/8/2013 di messa in liquidazione della società.

La domanda è infondata e va rigettata.

Richiamato quanto esposto in precedenza, appare opportuno aprire una parentesi.

Nel caso di approvazione del bilancio sociale la relativa deliberazione può essere impugnata per vizi di natura sostanziale o per vizi di natura procedurale; in caso di fondatezza dell'impugnazione del primo tipo, la sanzione è sicuramente quella della nullità, mentre nell'altro caso la sanzione può essere (di regola) quella dell'annullamento o (eccezionalmente) quella della nullità.

In breve, quanto ai profili di natura sostanziale, appare opportuno definire il quadro normativo di riferimento, non senza aver ricordato che, in base alla disciplina codicistica, il bilancio di esercizio delle società di capitali è costituito da tre documenti contabili: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423, 1° comma, c.c.) e che la funzione del bilancio di esercizio è quella di dimostrare e di rendere noto agli interessati (soci, terzi e mercato in genere) il risultato economico del periodo considerato e la corrispondente situazione patrimoniale e finanziaria, coniugando così il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria con quello della rappresentazione del risultato economico di quel dato periodo.

In base all'art. 2423, 2° comma, c.c. è infatti previsto espressamente che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.

Dal contenuto del citato articolo si ricava, oltre alla finalità informativa di cui si è detto, anche la previsione di tre fondamentali clausole generali: quella di chiarezza, quella di verità e quella di correttezza, che devono orientare sia il redattore del bilancio che l'operatore del diritto nel successivo esame.



Con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale e non solo sugli elementi positivi e negativi del reddito; quindi non è stato ritenuto sufficiente indicare il valore globale del patrimonio sociale o del risultato economico del periodo, ma si è ritenuto necessario, ai fini di una adeguata conoscibilità, indicare analiticamente gli elementi che consentono di arrivare a quel determinato valore finale. In tale contesto assumono rilievo, come espressione del principio di chiarezza, le disposizioni codicistiche in materia di struttura dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e del conto economico (art. 2425 c.c.) e quelle in materia di criteri di valutazione delle poste in bilancio (art. 2426 c.c.), disposizioni che costituiscono il contenuto minimo che deve essere osservato nella redazione del bilancio di esercizio.

La chiarezza risponde dunque all'esigenza di consentire il massimo grado di intelligibilità del bilancio sia negli aspetti quantitativi che in quelli descrittivi della situazione aziendale e delle scelte valutative effettuate.

Con le clausole della verità, che sostanzialmente ingloba i principi di continuità e di prudenza di cui poi si dirà, e della correttezza il legislatore impone che la rappresentazione del bilancio sia corrispondente alla realtà ed ai valori delle singole poste, prevedendo a tal fine dei criteri legali di valutazione.

Pertanto, quanto al criterio della verità, è richiesto che i dati esposti in bilancio devono corrispondere a quelli registrati nelle scritture contabili e che questi ultimi, a loro volta, devono corrispondere ai reali fatti aziendali, mentre, in ordine alla correttezza, è stato evidenziato che la stessa consiste nella scelta, fra tutte le soluzioni possibili per rappresentare o valutare in bilancio una determinata operazione, di quella che appare rispettosa delle norme inderogabili di legge e delle regole, anche internazionali, comunemente applicate nella prassi.

Con riferimento, in particolare, al principio di chiarezza, si osserva che esso è posto dall'art. 2423 c.c. sullo stesso piano di quello di correttezza e verità, senza che il rispetto del primo sia necessariamente subordinato al rispetto del secondo; infatti il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito non solo in ragione della



divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, ma anche in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste, di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. 4874/2006; Cass. S.U. 27/2000; Cass. 7398/1997; Cass. 8048/1996).

Dunque si è in presenza di un principio fondamentale, dotato di autonoma rilevanza, con la conseguenza che il difetto di chiarezza rende invalido il documento contabile, quand'anche in ipotesi i valori ivi indicati dovessero risultare esatti, atteso che il principio di chiarezza nella disciplina legale del bilancio di società non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo (cfr. Cass. 8204/2004).

Dall'autonoma rilevanza della violazione del principio di chiarezza quale causa di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio, deriva, quanto all'interesse all'azione, che l'interesse del socio ad impugnare tale delibera non è necessariamente da ravvisare in un potenziale pregiudizio economico -ad esempio, aspettativa alla percezione di un dividendo, come vantaggio patrimoniale derivante da una più corretta formulazione del bilancio-, ma sorge dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni che il bilancio dovrebbe offrirgli (cfr. citata giurisprudenza di legittimità).

Il legislatore nazionale ha inoltre introdotto (art. 2423 bis c.c.) una serie di principi per la redazione del bilancio -si tratta di principi contabili, elaborati dall'economia aziendale-, che sono finalizzati a consentire quanto più possibile l'attuazione pratica delle tre citate clausole generali.

I principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423, 1° comma, bis c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) principio di realizzazione (si



possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) principio di costanza dei criteri di valutazione (i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).

Da ultimo è prevista la normativa di dettaglio (artt. 2424 e ss c.c.), relativa alla struttura del bilancio ed ai criteri di valutazione dei beni indicati nel bilancio.

E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio hanno natura imperativa e che ciò vale non solo per quelle disposizioni che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, 2° comma, c.c.), ma addirittura per quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (art. 2423, 4° comma, c.c.).

In quest'ultimo caso il legislatore, al fine di valorizzare la realtà rispetto alla forma e di privilegiare la verità 'reale' su quella 'legale', ha previsto una valvola di sfogo, come espressione di elasticità e non di cristallizzazione del sistema.

Per quanto riguarda la reazione dell'ordinamento, in caso di violazione delle norme sulla redazione del bilancio, costituisce ius receptum che la deliberazione di assemblea di società di capitali, con la quale sia stato approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi -o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti-, è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto, essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi trascendenti i limiti della compagine sociale e riguardando anche i terzi, anch'essi destinatari delle informazioni sulla situazione



patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione; quindi un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, secondo comma, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l'oggetto, illecito, della deliberazione assembleare che lo abbia approvato.

La deliberazione di approvazione del bilancio, al pari di qualsiasi altra deliberazione dei soci, può peraltro presentare anche -in aggiunta o anche in via esclusiva- i normali vizi che la legge prevede come vizi formali e/o procedurali, attinenti alla regolarità del procedimento di convocazione dei soci ovvero dello svolgimento dell'adunanza o delle manifestazioni del voto ovvero ancora alla tempestività del deposito del bilancio presso la sede sociale prima dell'assemblea, ecc..

Orbene, rammentato che nel diritto societario l'annullamento è la regola generale, essendo invero eccezionali le ipotesi di nullità delle deliberazioni dei soci, si può dire che normalmente tutti i vizi di natura formale e procedurale portano, se accertati, all'annullamento della deliberazione, a seguito di impugnazione (fra l'altro) da parte dei "... soci che non vi hanno consentito ..." (art. 2479 ter, 1° comma, c.c.; per le Spa la disposizione, di analogo contenuto, è prevista dall'art. 2377, 2° comma, c.c.).

Invero, il principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, comporta che ogni socio è tenuto ad accettare le decisioni prese dalla maggioranza, anche contro il suo volere, ma soltanto a condizione che le stesse siano conformi alla legge ed allo statuto. Ove, invece, la deliberazione assembleare risulti viziata, il socio assente o dissenziente o astenuto può esercitare l'azione di annullamento, senza necessità di dimostrare anche l'esistenza di un proprio specifico interesse ad agire, essendo questo già implicito nella sua stessa qualità di socio.

Eccezionalmente, pur trattandosi di vizio procedurale, la legge prevede ugualmente la sanzione della nullità, come nell'ipotesi disciplinata, per le Srl, dall'art. 2479 ter, 3° comma, c.c. ("le decisioni ... prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci").



La fattispecie, prevista dalla legge, ricorre nel caso in cui l'assemblea si sia tenuta senza la previa (tempestiva) convocazione del socio, che lamenti appunto la mancanza assoluta di informazione.

Nel caso che qui ci occupa la contestazione di parte attrice, vincolante per il Tribunale, attiene, seguendo l'ordine, tanto a profili procedurali (mancata tempestiva convocazione) quanto a profili sostanziali (violazione dei principi di chiarezza, di verità e di correttezza nella redazione del bilancio).

Dunque l'impugnazione della deliberazione dell'11/7/2013 riguarda tanto pretesi vizi che, se esistenti, comporterebbero l'annullamento della deliberazione quanto altri che, invece, comporterebbero la dichiarazione di nullità della deliberazione stessa: si continua, per comodità di esposizione, ad utilizzare la definizione tradizionale di annullamento e di nullità, pur nel silenzio dell'art. 2479 ter c.c., che invero per le Srl, a differenza degli artt. 2377 e 2379 c.c. per le Spa, parla genericamente (cfr. rubrica) di 'invalidità delle decisioni dei soci'.

Orbene, l'art. 2479 ter, 1° comma, c.c. prevede che "(l)e decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni".

Nel caso di specie l'attore ha lamentato che l'avviso di convocazione, pur tempestivamente spedito, gli era pervenuto dopo lo svolgimento dell'assemblea, cui conseguentemente non aveva potuto partecipare ed ha eccepito la nullità della deliberazione per assenza assoluta di informazione.

Orbene, premesso che per 'assenza assoluta di informazione' va intesa l'ipotesi in cui i soci non siano stati destinatari di alcuna informazione sul luogo e sulla data dell'assemblea (nel caso di delibere assembleari) ovvero sulle modalità della consultazione scritta e della raccolta per iscritto del consenso (nel caso di decisioni extra assembleari per le Srl), è evidente che ricorre la prima ipotesi nel caso in cui l'assemblea si sia tenuta senza la previa (tempestiva) convocazione del socio, che lamenti appunto la mancanza assoluta di informazione.



Approfondendo il discorso, va ricordato che la previsione della sanzione della nullità per assenza assoluta di informazione riguarda, per quanto di interesse, la procedura di convocazione dell'assemblea; infatti, secondo la preferibile interpretazione, la dizione di cui al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c., in ordine alle decisioni 'prese in assoluta mancanza di informazione', va rapportata alla specifica disciplina, dettata per le Srl, delle decisioni dei soci, che invero, oltre che in forma assembleare (art. 2479 bis c.c.), possono essere adottate, ove lo Statuto lo consenta, anche " ... mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ..." (art. 2479 c.c.): la formula generica si giustifica proprio perché la stessa si riferisce non solo alle deliberazioni assembleari, ma anche alle decisioni dei soci adottate per iscritto, per le quali ultime non potrebbe rilevare la 'mancata convocazione' ma, appunto, solo la più generica 'mancanza di informazione'.

In particolare, anche per questo motivo, deve ritenersi che solo apparentemente la formula normativa ex art. 2479 ter c.c. sembra differenziarsi da quella parallela in materia di Spa, che è contenuta nel primo comma dell'art. 2379 c.c. e che prevede l'impugnabilità, sempre nel termine di tre anni, delle deliberazioni, tra l'altro, " ... nei casi di mancata convocazione dell'assemblea ... ", casi che il terzo comma dello stesso articolo precisa non possono configurarsi quando la convocazione non 'manca', ma è solo 'irregolare', provenendo comunque l'avviso " ... da un componente dell'organo amministrativo ...".

In conclusione, nell'ipotesi di deliberazione assembleare di Srl, la " ... assoluta mancanza di informazione ..." va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le Spa, che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione, quando cioè i soci non siano stati destinatari di alcuna informazione, con qualsiasi modalità e da chiunque provenisse, del luogo, della data e dell'ora dell'assemblea, senza che dal diverso tenore delle due norme possa trarsi un'interpretazione per la quale, nelle sole Srl, la nullità possa essere esclusa laddove il socio, pur non convocato da alcun organo sociale, sia comunque venuto a conoscenza della data e degli argomenti dell'assemblea.



Tanto premesso e soffermandoci sulla questione dell'avviso di convocazione, va ricordato che la disposizione prevista dall'art. 2479 bis c.c. per la convocazione dell'assemblea di soci di Srl, a differenza di quanto previsto per la convocazione delle assemblee dei soci di Spa (art. 2366, 3° comma, c.c.), fa riferimento alla mera tempestiva spedizione e non all'avvenuta tempestiva ricezione dell'avviso stesso e sul punto appare opportuno richiamare una recente e pienamente condivisa sentenza della Cassazione, che ha precisato che *“(s)alvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”* (cfr. Cass. SU 23218/13).

Nel caso di specie, ammessa dallo stesso attore la tempestività della spedizione dell'avviso di convocazione, non vi è prova certa del fatto che l'effettiva conoscenza della convocazione sia dipesa da fatto non imputabile all'attore stesso.

Dall'esame del doc. 8 di parte attrice -si tratta di documento di Poste Italiane Spa definito 'Esito della Spedizione'- risulta che, quanto all' 'esito spedizione', vi è scritto "... consegnato dal portalettere del centro postale di RM Laurentino REC ...” e che, quanto alla 'data esito', vi è scritto "12-lug-2013".

Peraltro non si hanno elementi, che l'attore aveva l'onere di fornire, da cui desumere le concrete modalità di effettuazione della consegna ed in particolar modo se, in ipotesi, la consegna possa essere stata tentata in precedenza e non eseguita per assenza del destinatario.

La doglianza fondata sul predetto vizio procedurale va pertanto disattesa.



Passando all'esame della doglianza di natura sostanziale, va osservato che l'attore ha ricollegato la nullità della deliberazione in questione ad asserite violazioni dei principi di verità, chiarezza e correttezza, di cui all'art. 2423 c.c., allegando in citazione che “ ... le censure al bilancio di esercizio 2012 della Deltasud -impugnato in quanto redatto in aperta violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza sanciti dall'art. 2423 cod. civ., con conseguente radicale divergenza tra quanto in esso apparentemente rappresentato e quanto sarebbe risultato laddove tali principi fossero stati diligentemente rispettati- si sostanziano in tre categorie generali, e precisamente: a) illegittime operazioni di acquisto in quanto riferite a costi non inerenti l'attività aziendale; b) mancato incasso di crediti certi, liquidi ed esigibili nell'esercizio 2012; c) gravi anomalie (“red flag”) presenti in bilancio e nei documenti contabili. ...” (cfr. citazione).

Sicuramente non rilevanti, per quanto qui di interesse, sono le doglianze relative ai punti a) e b), in quanto si tratta di profili che, se esistenti, potrebbero in ipotesi configurare atti di mala gestio, non incidendo invece sulle modalità di redazione del bilancio e sul rispetto dei su richiamati principi.

Con particolare riferimento al punto b), il convenuto ha, in maniera del tutto condivisibile, dedotto che “ ... tale censura risulta, in primo luogo, inammissibile al fine della domanda attorea volta alla dichiarazione di nullità del bilancio 2012, posto che essa non si rivolge al trattamento contabile dei crediti, ma ad un atto di gestione consistente nell'asserito “mancato incasso” di fatture ...” (cfr. comparsa di risposta).

Per quanto riguarda il punto c), l'attore ha evidenziato la circostanza che nel bilancio 2012, ma anche in quelli degli anni precedenti, erano presenti dei costi riferibili all'acquisto di materie prime, ma non era stata riscontrata alcuna rimanenza iniziale o finale e neppure una variazione nelle rimanenze stesse con la ritenuta assurdità di una tale evenienza, che invero presupporrebbe il consumo esatto al centesimo di ogni materiale in ogni esercizio.

Sul punto il convenuto Malagnini non immotivatamente ha rilevato che, vista l'attività svolta di impiantistica su ordini dei committenti, veniva di volta in volta acquistato solo quanto era strettamente necessario per il lavoro da eseguire, per cui



era logica conseguenza la mancanza di rimanenze o comunque di rimanenze, per esempio materiale d'uso, di un qualche apprezzabile valore.

Palesamente irrilevante è, come ulteriore vizio, la circostanza che la mancanza di parte della documentazione contabile della società non aveva consentito di evidenziare altre irregolarità.

In conclusione va rigettata la domanda di impugnazione della deliberazione 11/7/2013 di approvazione del bilancio al 31/12/2012.

Tale conclusione comporta, a prescindere da ogni altra considerazione sul nesso di causalità, il rigetto dell'impugnazione della deliberazione del 5/8/2013 di messa in liquidazione della società. Analogamente, a prescindere in questo caso dalla genericità della domanda, va rigettata la domanda di impugnazione di ogni altra deliberazione connessa a quella di approvazione del bilancio.

Alla luce delle deduzioni attoree e delle stesse conclusioni rassegnate (cfr. conclusioni in epigrafe: “ .... Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità assoluta di tutte le delibere sociali causalmente fondate su quella appena menzionata ...”), rileva il Collegio che la deliberazione del 5/8/2013 non è stata impugnata per pretesi vizi propri (formali o sostanziali), ma ne è stata desunta la pretesa invalidità dall'invalidità della deliberazione asseritamente presupposto, ossia quella di approvazione del bilancio in data 11/7/2013, riportante la rilevata perdita di bilancio.

Appare pertanto non rilevante quanto dedotto dall'attore sul fatto che lo stesso consulente del convenuto avrebbe ammesso che la Deltasud Srl non andasse posta in liquidazione (cfr. memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. di parte attrice: “ ... Lo stesso Dott. Amato nella propria perizia afferma che ‘La situazione debitoria complessiva della Deltasud al 31.12.2012 non è sufficiente a determinare da sola la messa in liquidazione obbligatoria, in quanto non compromessa da debiti di natura commerciale (verso i fornitori) ma dal debito verso i soci’ ...” e “ ... A portare dunque in liquidazione la Deltasud è stato unicamente l'amministratore di Deltasud che ha approfittato/abusato dei propri conflitti di interesse e dell'accentramento nella propria persona dei poteri (decisorio-gestorio-rappresentativo) in Deltasud, al solo scopo di avvantaggiare se stesso, la propria famiglia (inclusa la cognata) e la società



Gigant (della quale era socio oltre che amministratore), a danno della Deltasud e del socio di minoranza Mauro Cava, ...”).

Al riguardo è infatti agevole rilevare che l'attore avrebbe dovuto impugnare la predetta delibera di scioglimento del 5/8/2013 per invalidità sua propria -e non derivata- ed avrebbe quindi dovuto formalmente eccepire, come appare desumibile sulla base del richiamato estratto della memoria attrice, il preteso abuso di maggioranza (o eccesso di potere) come vizio proprio della deliberazione in questione (cfr. Cass. 9353/2003; Cass. 27387/2005; Cass. 1361/2011), in quanto -a suo dire- finalizzata unicamente a perseguire interessi particolaristici in danno della società ovvero a ledere gli interessi del socio di minoranza.

Passando alla domanda risarcitoria, valgono le seguenti osservazioni.

Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva che risultano proposte in citazione due domande risarcitorie, per danni asseritamente sofferti tanto dalla Deltasud Srl in liquidazione (art. 2476, 1° e 3° commi, c.c.) quanto direttamente dall'attore Cava, socio della prima (art. 2476, 6° comma, c.c.).

E' pertanto evidente che non possono essere prese in considerazione, in quanto verrebbe ad essere introdotte domande nuove, le allegazioni e deduzioni dell'attore in ordine a quanto il Malagnini avrebbe compiuto come liquidatore della società (cfr. memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. di parte attrice: “ ... Che l'obiettivo dell'amministratore fosse esclusivamente quello di cancellare in tutta fretta la Deltasud dal registro delle imprese, non prima però di averne indebitamente sottratto tutta la liquidità esistente, lo si evince, in maniera altrettanto inequivocabile, dalle scelte gestionali adottate dallo stesso Malagnini in fase di liquidazione, nella veste appunto di liquidatore. ...”); quindi, tenuto conto della domanda svolta in citazione, non possono essere prese in considerazione le condotte compiute dal convenuto nella veste di liquidatore, costituendo la data del 5/8/2013 (data dell'assemblea di messa in liquidazione della società) il discrimine temporale per la pretesa responsabilità del convenuto.

Domande nuove e come tali inammissibili sono anche quelle, svolte dall'attore nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., per pretesa responsabilità diretta



della Deltasud Srl in liquidazione in base al principio dell'immedesimazione organica -(cfr. conclusioni in epigrafe tratte dalla memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.: “ ... sempre in via principale, condannare la Deltasud S.r.l. ed il sig. Tito Malagnini, in via solidale fra loro per l'intero e/o alternativamente tra loro e/o ciascuno ...”)- e per pretesa responsabilità del convenuto ex art. 2476, 7° comma, c.c. quale socio di maggioranza per gli atti illeciti decisi e/o autorizzati da quest'ultimo ai danni del socio di minoranza.

Al riguardo va rilevato che nelle conclusioni, originariamente rassegnate in citazione, l'attore, coerentemente con la proposizione dell'azione sociale di responsabilità in nome proprio ma nell'interesse della società, aveva chiesto “ ... in via principale, ...(di)... condannare il sig. Tito Malagnini, per i gravi inadempimenti commessi agli obblighi specifici sopra individuati ed al generale obbligo di diligenza, a risarcire la Deltasud s.r.l. del danno patrimoniale dalla stessa patita, per le causali di cui in narrativa, pari ad almeno Euro 166.262,31 - ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della espletanda istruzione probatoria ...”): sul punto si tornerà a breve.

Absolutamente inammissibile, in quanto del tutto svincolata dalla domanda risarcitoria svolta nei confronti del Malagnini per condotte di pretesa mala gestio poste in essere quale amministratore, è la domanda risarcitoria per pretesa responsabilità diretta del Malagnini “ ... per inadempimento ai patti e condizioni prescritti nel patto parasociale del 2002, a danno dell'altro contraente, il sig. Mauro Cava ...” (cfr. memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.): i patti parasociali fra soci hanno natura ed efficacia meramente obbligatoria e la loro eventuale violazione esula del tutto dalle condotte che il paciscente possa aver posto in essere come amministratore; in questo giudizio, come risulta dall'atto di citazione, si sta agendo contro il convenuto per pretese condotte dannose poste in essere nei confronti della società e/o del socio nell'esercizio delle funzioni di amministratore, restando estraneo da detto ambito tutto quanto il convenuto possa aver compiuto o posto in essere in altre vesti.

In conclusione, va ribadito che possono essere prese in considerazione solo le domande svolte in citazione ex artt. 2476, 1° e 3° comma, c.c. per danni patrimoniali



asseritamente causati dall'amministratore alla società ed ex art. 2476, 6° comma, c.c. per danni patrimoniali asseritamente causati dall'amministratore all'attore quale socio.

In relazione alla prima domanda e quindi all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte del socio di Srl, va ricordato, quanto alla legittimazione attiva, che l'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, prevede che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ....” (terzo comma).

Al riguardo ribadisce il Collegio che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.

La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione - non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di Srl è legittimato all'esercizio dell'azione sociale nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia



titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c..

Dunque il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa sarebbe pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.

Nel caso di specie l'azione sociale di responsabilità, nei confronti dell'odierno convenuto Malagnini per pretesi atti di mala gestio compiuti quale amministratore unico della Deltasud Srl, è stata promossa dal socio Cava, che, in quanto pacificamente socio della predetta società, era ed è pacificamente legittimato all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

Correttamente si è proceduto alla citazione in giudizio, ad integrazione del contraddittorio, della Deltasud Srl in liquidazione, in persona del nominato curatore speciale, stante l'evidente conflitto di interessi fra il Malagnini, già amministratore unico ed attuale liquidatore, della cui responsabilità si tratta, e la società in ipotesi danneggiata dal proprio amministratore.

A questo punto è opportuno approfondire il discorso sui profili di diritto sostanziale e richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di mala gestio dell'amministratore di Srl: il citato art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede -come detto- che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società" (primo comma): si tratta di responsabilità di natura contrattuale.

Sempre come discorso di carattere generale sulla risarcibilità del danno ed in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, va ricordato che la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova previa conferente indicazione, l'inadempimento -da parte



dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di Srl, al pari di quelli delle Spa, è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/04- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.

Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori - e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante



anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.

Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).

In relazione all'ambito di applicabilità dell'art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che la responsabilità dell'organo amministrativo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi -si esclude evidentemente l'ipotesi del dolo- è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi (cfr. Cass. 3652/1997; Cass. 5718/2004; Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).

Pertanto il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell'amministratore della clausola generale di agire con diligenza può riguardare non le scelte di gestione, caratterizzate da rischio e rientranti nella libertà imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore stesso nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Chiusa questa doverosa parentesi e passando alle singole contestazioni di pretesa mala gestio, ritiene il Collegio, contrariamente a quanto concluso da parte del



curatore speciale nell'interesse della società pretesa danneggiata, che emergano con appagante certezza profili di responsabilità in capo al Malagnini sia pure solo per una minima parte delle contestazioni sollevate.

Per quanto riguarda la questione della pretesa mancata solerte attivazione della procedura ex artt. 2482 bis e ss c.c. (in caso di riduzione del capitale sociale per perdite) ed ex art. 2484 e ss c.c. (in caso di ricorrenza di fattispecie di scioglimento della società), è sufficiente rilevare che il convenuto Malagnini, nella qualifica, una volta approvato il bilancio al 31/12/2012 nel corso dell'assemblea dell'11/7/2013, ha prontamente convocato l'assemblea straordinaria per il successivo 5/8/2013 per l'esame della situazione e delle possibili soluzioni (finanziamenti da parte dei soci, a fronte delle rilevate perdite, ovvero scioglimento della società); quindi vi è stata una sollecita attivazione da parte dell'organo amministrativo, non potendo certo essere a costui imputato, in qualità -all'epoca- di amministratore unico, se l'assemblea abbia optato per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

E' vero che, come dedotto dall'attore, sarebbe " ... stato sufficiente, ai fini dell'iscrizione della causa di scioglimento nel registro imprese, una 'semplice dichiarazione dell'amministratore' di accertamento dello scioglimento ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c., resa mediante dichiarazione sostitutiva. ..." (cfr. memoria attorea ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.), ma va anche osservato che il medesimo art. 2484, 1° comma, n° 4, c.c. contiene l'eccezione " ... salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482 ter ..." e che nel caso di specie l'amministratore si è attivato, rimettendo ai soci nell'assemblea del 5/8/2013 la decisione se rifinanziare la società ovvero procedere alla liquidazione.

In ordine alla pretesa violazione del diritto di controllo spettante al socio di minoranza ex art. 2476, 2° comma, c.c. è sufficiente rilevare, a prescindere da ogni altra considerazione, che di per sé detta violazione, ammessane per mera ipotesi la sussistenza, riguarderebbe una prerogativa propria del socio in quanto tale e non configurerebbe una causa di responsabilità per mala gestio nei confronti della società, del tutto estranea dal godimento del diritto in questione.



Per quanto poi riguarda invece le singole condotte di mala gestio l'attore ha allegato che erano state poste in essere illegittime operazioni di acquisto, in quanto riferite a costi non inerenti l'attività, e non si era proceduto all'incasso di crediti certi, liquidi ed esigibili nell'esercizio 2012, e, ricollegando i profili di questi pretesi gravi abusi del potere gestorio e i dati contabili dei bilanci revisionati, è giunto ad individuare un preteso danno alla società per complessivi 166.262,31 euro, di cui 12.625,31 euro in termini di maggiori costi e 153.637,00 euro in termini di minori ricavi.

Con riferimento al primo gruppo di condotte contestate, l'attore ha appunto eccepito in citazione l'effettuazione di spese non inerenti l'attività aziendale ed in particolare, fin dal 2006: 1) acquisti per uso personale con carta di credito aziendale, con denaro contante e con disponibilità bancarie, di generi alimentari e prodotti farmaceutici (4.732,31 euro); 2) prelievi ingiustificati dell'amministratore dal bancomat aziendale (3.300 euro); 3) bonifici a favore di beneficiari generici (4.593,00 euro), per un totale di 12.625,31 euro, come risultante dalla tabella riepilogativa a pag. 26 della citazione.

Da parte sua il convenuto Malagnini, in ordine alla contestazione sugli acquisti non inerenti all'attività di impresa e per fini personali e/o dei propri familiari, per l'importo complessivo di 12.625,31 euro, ha dedotto che:

l'importo di 4.732,31 euro per spese al supermercato riguardava effettivamente acquisti effettuati in vari supermarket con una carta di credito aziendale, collegata ad un conto corrente bancario intestato a Deltasud, ma che tali spese, come da risalente consuetudine aziendale, avevano ad oggetto generi alimentari ed erano finalizzate alla preparazione dei pasti -da consumarsi nella sede sociale o presso i siti di lavoro- destinati ai soci e ai dipendenti della società. Tale consuetudine era sicuramente nota all'attore, in quanto lui stesso ne aveva usufruito durante la pausa pranzo e nulla aveva mai obiettato al riguardo; quindi le stesse dovevano sicuramente essere incluse tra le spese aziendali e non rappresentavano assolutamente una sottrazione arbitraria dell'amministratore;



il complessivo importo di 4.590,00 euro si riferiva a bonifici che, contrariamente a quanto allegato dall'attore in ordine a pretesi non meglio precisati beneficiari e per pretesi acquisti non inerenti all'attività della società, avevano una precisa giustificazione causale, come emergeva dalla stessa documentazione nota all'attore stesso: il beneficiario del bonifico del 9/3/2012 di 1.000,00 euro era il dipendente Daniel Zebreniuc ed era indicata la seguente causale: "Pag. stipendio mese di Aprile 2012"; il beneficiario del bonifico del 9/3/2012 di 1.258,00 euro era lo stesso attore, dipendente della società, ed era indicata la seguente causale: "Pag. stipendio mese di Febbraio 2012"; il beneficiario del bonifico del 10/5/2012 di 1.000,00 euro era il dipendente Daniel Zebreniuc ed era indicata la seguente causale: "Pag. stipendio mese di Febbraio 2012"; il beneficiario del bonifico del 10/5/2012 di 1.335,00 euro era il dipendente Grace Valfredini ed era ivi indicata la seguente causale: "Pag. stipendio mese di Aprile 2012";

in ordine ai prelievi in contante andava contestata la conclusione cui era giunto il perito di parte attrice nell'aver inserito tra le "spese non attinenti all'attività sociale" tutti i prelievi di contante effettuati nel corso dell'esercizio 2012, a suo dire non giustificati dall'ingresso nelle casse societarie delle somme prelevate oppure non riferibili al pagamento di alcuna fattura, in quanto dal documento recante le schede contabili dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 del "Mastro Cassa – Conto Cassa" emergeva che i prelievi Bancomat effettuati nel corso del 2012 ammontavano a 2.900 euro (e non a 3.300 euro), atteso che era stato riportato un duplice prelievo di 400 euro in data 29 settembre 2012 probabilmente frutto di un errore materiale; che per ciascun prelievo era stato verificato il contestuale versamento nella cassa sociale; che in corrispondenza di tutti i versamenti era stato riscontrato il relativo pagamento di fornitori.

Nella propria memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. l'attore ha contestato le giustificazioni fornite dal convenuto, deducendo che le stesse finivano paradossalmente per confermare le contestazioni sollevate.

Ricostruite le posizioni delle parti, va osservato quanto segue.



Preliminarmente si evidenzia che, sia pure tardivamente, nella propria memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. il convenuto “ ... Pur ribadendo le difese già compiutamente esposte nella comparsa di costituzione e risposta, per le quali si è chiesto il rigetto delle domande attoree, ... (ha eccepito)... in compensazione il credito che ... ha maturato quale compenso e rimborso spese per lo svolgimento della sua attività di amministratore della Deltasud e che non è mai stato corrisposto dalla società. ...”, tanto che nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c. l’attore, pur contestando l’avversa pretesa creditoria, ha dedotto che con tale eccezione il convenuto comunque “ ... riconosc(e) di essere debitore nei confronti della Deltasud per le causali indicate da parte attrice nei propri atti difensivi. ...”.

Sul punto, oltre a ribadire l’inammissibilità della sollevata eccezione per tardività della stessa, osserva il Collegio che l’efficacia di implicito riconoscimento di debito, propria di qualsiasi eccezione di compensazione -eccepire l’estinzione dell’altrui pretesa, contrapponendo un proprio preteso credito, equivale implicitamente a riconoscere l’esistenza del credito della controparte- è affievolita dal richiamo alle contestazioni svolte in via principale sulla stessa infondatezza della domanda attrice.

Tanto premesso, vanno poste a carico del convenuto, in quanto non credibilmente giustificate, le spese sub 1) e 2), della cui effettuazione non è dato dubitare: sui singoli punti è sufficiente richiamare le osservazioni svolte dall’attore nella citata memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. a pagg. 13 e 14.

Vanno invece ritenuti giustificati (punto su. 3) i bonifici effettuati in favore dei dipendenti, fra cui lo stesso odierno attore, che nulla ha contestato sul punto.

Non sono sindacabili le scelte imprenditoriali in ordine alle assunzioni di personale, beneficiario di detti bonifici, circostanze queste ultime (assunzioni ed intestazioni dei bonifici) non contestate dall’attore.

Analogamente non costituisce danno per la società il lamentato pagamento di alcuni debiti sociali, a preferenza di altri, in quanto -da un lato- non esiste un principio corrispondente a quello della par condicio in ambito fallimentare e -dall’altro- si tratta comunque di debiti sociali, che dovevano essere onorati.



In conclusione il convenuto è responsabile per i maggiori costi sostenuti dalla società e va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni ed in favore della società, della complessiva somma di 8.032,31 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sulla variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data dello scioglimento (5/8/2013), dies a quo individuato in via equitativa, fino alla presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria per il periodo compreso fra la data dello scioglimento e la presente sentenza, in mancanza di prova del danno da ritardo.

Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla appunto di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass. 2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/2003), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.

Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la ormai nota premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007).

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/2010, che in motivazione così precisa: “ ... *va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso*



*legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ....”.*

Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, in aggiunta alla rivalutazione, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione: “ ... *Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi ‘compensativi’ ... possono .... non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ....”.*

Del resto anche la nota Cass. SU 1712/1995 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95 : “ .... *Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ....”.*

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può



liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie nulla risulta provato dall'attore, in base a conferente allegazione, nei termini su indicati.

L'ulteriore gruppo di atti di pretesa mala gestio riguarda il contestato mancato incasso di crediti certi, liquidi ed esigibili nell'esercizio 2012 e precisamente: 1) mancato incasso di fatture già emesse per almeno 82.030,33 euro, tra cui una fattura Selex Communication Spa per 75.322,50 euro, e 2) mancata emissione di fatture di competenza del 2012, rinviate invece senza giustificato motivo all'esercizio del 2013 per complessivi 89.540,00 euro.

Anche in questo caso non può non evidenziarsi la sempre richiamata connessione che l'attore ha inteso attribuire ai profili contabili, relativi alla redazione del bilancio, ed ai riferiti pretesi atti di mala gestio, pur essendo nettamente diversi gli ambiti di riferimento dell'uno e dell'altro profilo della condotta dell'amministratore (cfr. atto di citazione: “ ... Analogo discorso -nel senso della già più volte segnalata rappresentazione di una realtà economica, patrimoniale e finanziaria della società marcatamente difforme rispetto a quella che sarebbe emersa laddove i principi inderogabili di redazione del bilancio di esercizio fossero stati rispettati- merita di essere affrontato con riferimento alla seconda categoria generale di vizi e censure al bilancio di esercizio 2012 della Deltasud, rilevate dal revisore dei conti incaricato dall'odierno attore, ...”).

In citazione sono stati appunto riportati estratti della relazione del consulente tecnico dell'attore, per il quale: “ ... E' stato possibile accertare che l'amministratore unico Sig. Tito Malagnini non ha incassato fatture già emesse per almeno € 82.030,33, (tra cui la fattura Selex Communication S.p.A. per € 75.322,50 come da voce cliente aperto in chiusura 2012 presente nel partitario), ...” e “ ... L'amministratore unico Sig. Tito Malagnini non ha inoltre provveduto ad emettere fatture di competenza del 2012 rinviandole senza giustificato motivo all'esercizio del 2013 per complessivi € 89.540,00 come espressamente indicato nella voce in bilancio



“conto clienti fatture da emettere” (cfr. citazione a pagg. 27 e 28 con correlate tabelle riepilogative).

Da parte sua il convenuto, oltre a ribadire l'infondatezza della censura da un punto di vista formale, “ ... posto che il credito in parola era regolarmente iscritto nel bilancio 2012 alla voce CII dello stato patrimoniale tra i ‘crediti esigibili entro l'esercizio successivo’, e pertanto non poteva essere ritenuto esigibile nel corso dell'esercizio 2012, anche in ragione della circostanza che le caratteristiche dei lavori effettuati prevedevano continue varianti e relativi allungamenti nei pagamenti ...” (cfr. comparsa di risposta), ha ulteriormente allegato, quanto al merito, che “ ... il debitore era la Selex ES S.p.a., (società controllata da Finmeccanica S.p.A.), società questa che usualmente procedeva al pagamento dopo 8-12 mesi dall'emissione della fattura. Ed infatti tale credito è stato regolarmente incassato nel corso dell'esercizio successivo (precisamente con un bonifico del 6.2.2013 dell'importo di € 16.335,00 ed un secondo bonifico del 10.6.2013 dell'importo di € 58.987,00) ...” (cfr. citata comparsa di risposta a pag. 19).

Per quanto invece riguardava la contestata mancata emissione di fatture di competenza del 2012, in quanto connesse ad ordini di lavoro di quell'anno, ma asseritamente rinviate senza giustificato motivo all'esercizio del 2013 per complessivi 89.540,00 euro, il convenuto, con riferimento agli ‘Ordini di lavoro’ ed al conto ‘Fatture da emettere’, ha allegato che “ ... a tali voci non necessariamente corrispondevano lavori terminati, ma i primi potevano rappresentare anche lavori da iniziare in un successivo anno, mentre la seconda voce poteva contenere anche lavori parzialmente eseguiti la cui fatturazione era pattuita a fine lavori; il conto aveva il fine di indicare l'esatta competenza ai ricavi dell'esercizio od anche a collegare i costi sostenuti a futuri ricavi. ...” (cfr. comparsa di risposta, a pag. 20).

Sul punto osserva preliminarmente il Collegio, come discorso di carattere generale, che di per sé eventuali irregolarità nella redazione dei bilanci non sono fonte di responsabilità risarcitoria, in quanto dette eventuali irregolarità non causano automatici danni patrimoniali alla società.



Va poi ribadito che tutte le contestazioni sui riferiti profili contabili, che, nella ricostruzione dell'attore, venivano asseritamente a suffragare la tesi dell'artefatta predisposizione di un bilancio in perdita e che pertanto erano finalizzati a porre le premesse per la messa in liquidazione della società, come avvenuto con la successiva deliberazione del 5/8/2013, avrebbero dovuto trovare adeguato sfogo nella impugnazione, per vizi propri e non per pretesa invalidità derivata, della deliberazione di scioglimento del 5/8/2013, che invece -come già detto- non è stata proposta se non appunto in termini di invalidità derivata: sul punto è sufficiente richiamare le superiori osservazioni in fatto e in diritto.

Fatte queste premesse, si deve giungere al rigetto della domanda risarcitoria in parte qua proprio alla luce della ricordata impostazione di fondo della domanda attrice, troppo concentrata su profili di mera regolarità formale del bilancio; infatti in entrambi i casi contestati non emergono condotte di mala gestio, nel senso su indicato, in quanto è contestato non che il convenuto, nella qualifica, abbia omesso di incassare i corrispettivi per i lavori eseguiti, ma che abbia contabilizzato detti incassi in un esercizio, anziché in un altro, in pretesa violazione delle regole contabili.

Nella comparsa conclusionale l'attore ha allegato -si tratta di contestazione non sollevata in citazione- che l'amministratore Malagnini sarebbe stato responsabile per condotta non informata, in quanto non avrebbe curato gli interessi della società concludendo affari con la Selex e 'subendo' i tempi di pagamento imposti dalla stessa.

Anche questa contestazione non modifica le superiori conclusioni.

Premesso che si tratta di contestazione tardiva, va semplicemente osservato che anche in questo caso il preteso inadempimento viene sempre ricondotto all'emersione della perdita registrata nel bilancio 2012, che -come detto- non può configurarsi, in base alle allegazioni in citazione, come frutto di mala gestio (cfr. comparsa conclusionale attorea: "... E' evidente che se l'amministratore avesse ad esempio pattuito con Selex quantomeno il pagamento di un acconto al momento del conferimento dell'incarico e/o per stato avanzamento lavori (come solitamente



avviene nella prassi), probabilmente (*recte*: “sicuramente”) non si sarebbe verificata quella grave perdita registrata nel bilancio 2012. ...”).

Alla luce delle risultanze di causa, la domanda risarcitoria va rigettata in parte qua.

A questo punto si deve passare ad esaminare la domanda risarcitoria svolta dall'attore per il risarcimento dei danni asseritamente sofferti direttamente in proprio (cfr. art. 2476, 6° comma, c.c.: “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”): si tratta di una norma identica a quella prevista dall'art. 2395 c.c. (vecchio testo, ora corrispondente in maniera identica al primo comma dell'art. 2395 c.c. per le Spa), a suo tempo applicabile alle Srl in forza dell'art. 2487 c.c. (vecchio testo).

E' richiesto, ai fini del riconoscimento di detto risarcimento, un nesso di diretta derivazione causale fra il danno asseritamente sofferto dal socio e la condotta di mala gestio dell'amministratore, dovendosi escludere la sussistenza di una tale fattispecie nel caso di danno che appaia come mero riflesso del danno sociale, di cui solo la società, direttamente ovvero tramite i soggetti a ciò abilitati e con l'instaurazione dell'apposita azione sociale di responsabilità, può chiedere il risarcimento all'amministratore.

In citazione l'attore, richiamate le vicende che avevano interessato la società e i suoi rapporti, anche di lavoratore dipendente, con la società stessa e con l'amministratore e socio di maggioranza Malagnini, ha allegato che le contestate condotte di mala gestio, oltre ad un danno patrimoniale per la società, avevano causato anche un danno diretto ad esso attore, pari alla quota del valore della propria partecipazione sociale, ridotto per effetto della condotta inadempiente del convenuto.

Ritiene il Collegio che detta impostazione non sia condivisibile, in quanto si tratterebbe, in base alle stesse impostazioni dell'attore, di un danno meramente riflesso.

Non rileva, ai fini dell'invocato risarcimento, neanche il richiamo ai pretesi crediti da lavoro subordinato, in quanto, a tacer d'altro, si tratterebbe di un credito da



lavoro nei confronti della Deltasud Srl in liquidazione, datrice di lavoro, che nulla attiene alla pretesa responsabilità del convenuto nella qualifica.

Valgono sul punto le superiori osservazioni sulla causa petendi e sull'oggetto della domanda, quale risulta dall'atto di citazione (cfr. originarie conclusioni in citazione).

Tali essendo le risultanze di causa, la domanda risarcitoria nei confronti del convenuto Malagnini va accolta per la minor somma di 8.032,31 euro, oltre ai citati accessori, a titolo di risarcimento danni in favore della Deltasud Srl in liquidazione.

Atteso l'esito complessivo del giudizio e vista inoltre l'assoluta sproporzione fra quanto richiesto e quanto riconosciuto in favore della società, le spese di lite vanno integralmente compensate fra tutte le parti.

p.q.m.

- dichiara la contumacia della Deltasud Srl in liquidazione, in persona del liquidatore, in relazione alla domanda di impugnazione del bilancio;
- rigetta la domanda attrice di impugnazione della deliberazione assembleare dell'11/7/2013 di approvazione del bilancio della Deltasud Srl (attualmente in liquidazione) al 31/12/2012;
- in parziale accoglimento dell'azione sociale di responsabilità, condanna il convenuto Malagnini Tito al pagamento, in favore della Deltasud Srl (attualmente in liquidazione) e a titolo di risarcimento danni per atti di mala gestio compiuti quale amministratore unico della medesima società, della complessiva somma di 8.032,31 euro, oltre agli accessori come indicato in motivazione;
- rigetta la domanda dell'attore di risarcimento dei danni asseritamente sofferti in via diretta;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti.

Così deciso a Roma, il 13/7/2016

il Presidente



dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

